

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI**

Il Giudice dell'esecuzione,

sciogliendo la riserva assunta,

considerato che con ricorso depositato in data 29.07.2019 ASSOCIAZIONE ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 09.07.2019, comunicata il 10.07.2019, con cui il G.E. ha disposto che, in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento, i terzi pignorati sono tenuti a vincolare le successive somme dagli stessi dovute al debitore, sino al raggiungimento complessivo pari all'importo precettato aumentato della metà,

precisato che l'opponente ha eccepito che i movimenti successivi alla data di notifica del pignoramento non sarebbero rilevanti, atteso che il pignoramento presso terzi si perfeziona necessariamente al momento della sua notificazione al terzo, sicché i crediti eventualmente venuti ad esistenza in itinere, dopo la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento, rimarrebbero estranei all'esecuzione,

considerato che con ricorso depositato in data 15.11.2019 ASSOCIAZIONE ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del 28.10.2019 con cui il G.E. – a fronte della istanza di chiarimenti del C.T.U. –, preso atto dell'accantonamento della ulteriore somma di €235.696,13 da parte del Ministero, ha disposto che tale importo venisse incluso nel piano di riparti, conformemente a quanto disposto con la citata ordinanza del 09.07.2019,

chiarito che con il ricorso del 15.11.2019 il debitore ha riproposto i medesimi motivi di opposizione spiegati nel precedente ricorso del 29.07.2019,

ritenuto, in ragione ciò, di esaminare congiuntamente le due opposizioni,

lette le memorie di costituzione di OMISSIS, i quali hanno chiesto il rigetto della spiegata opposizione, insistendo nell'assegnazione,

considerato che l'orientamento più recente della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è costante nel ritenere che il momento rilevante per determinare la sussistenza del credito pignorabile non è la data di notifica del pignoramento,

precisato infatti che nelle ipotesi di pignoramento presso terzi, qualora siano pignorate somme depositate in un conto corrente, non rileva l'importo del credito esistente alla data di notificazione del pignoramento, bensì l'importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l'importo eventualmente incrementatosi fino alla udienza ex art. 543 c.p.c.,

considerato che, diversamente opinando, verrebbero violati il principio di economia processuale e il principio della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, in quanto si renderebbe necessario notificare più atti di pignoramenti per la soddisfazione dello stesso diritto ogni qualvolta, dopo la dichiarazione del terzo, sopravvengano ulteriori crediti, laddove invece l'art. 546 assoggetta al vincolo custodiale tutte le somme dovute fino al limite quantitativo della somma portata dall'atto di precetto aumentato della metà,

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani, del 9 dicembre 2019

chiarito che l'impostazione adottata dal G.E. nei provvedimenti opposti è, peraltro, conforme al più recente orientamento adottato dall'intestato Tribunale,

ritenuto non condivisibile l'assunto dell'opponente secondo cui sarebbe irrituale la comunicazione fatta dal Ministero, trasmessa dal C.T.U. con apposita istanza al Giudice, atteso che:

- da un lato, il ministero, in quanto debitor debitoris, è tenuto all'obbligo di custodia delle somme presenti sul conto nonché di quelle che successivamente vi vengano versate, poiché è chiamato a non disperdere gli eventuali incrementi patrimoniali che possano consentire la soddisfazione dei creditori,
- Dall'altro, il CTU, in quanto ausiliario del Giudice, ha facoltà, ex art. 92 disp. att. c.p.c., di presentare istanze per chiarire dubbi sui poteri e i limiti dell'incarico, potendo richiedere se debba tener conto di determinate somme nella redazione della relazione peritale, come è avvenuto nel caso di specie,

rilevato, inoltre, che i crediti oggetto del caso di specie non sono qualificabili come crediti futuri, in quanto certi, liquidi e allo stato esigibili,

considerato, peraltro, che la giurisprudenza consente l'assegnazione di crediti futuri, a condizione che il rapporto sottostante sia già esistente (come nel caso di specie, atteso che il rapporto giuridico che costituisce la base del credito era già esistente ab origine, trattandosi, per i versamenti eseguiti dal ministero, degli importi a titolo di acconto del 2 per mille del gettito IRPEF a favore dell'associazione),

ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, di non dover adottare alcun provvedimento cautelare,

ritenuto equo compensare le spese di lite, data la complessità delle questioni trattate,

P.Q.M.

- rigetta l'istanza cautelare,
- compensa le spese di lite,
- assegna termine fino al 14.02.2020 per l'eventuale riassunzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente.

Roma, 09/12/2019.

Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*